

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**  
**(Sezione Terza Quater)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 2831 del 2012, proposto da:

██████████, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Sidoti, domiciliato *ex lege* presso la Segreteria del Tar Lazio in Roma, via Flaminia, 189;

contro

Ministero della Salute, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via dei Portoghesi, 12, è per legge domiciliato;

per l'annullamento, previa sospensione,

della nota del Ministero della Salute - Dipartimento della Qualità datata 17/02/2012 prot. n. 0006867 avente ad oggetto riscontro all'istanza di riconoscimento del titolo di "medic dentist- conseguito dal ricorrente presso l'Università di Oradea (Romania);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore designato per la camera di consiglio del giorno 10 luglio 2012 il Cons. Domenico Lundini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che con nota del 20 giugno 2012, depositata il 3 luglio 2012, il patrono del ricorrente fa presente, nell'interesse di quest'ultimo, "che il Ministero della Salute ha provveduto al riconoscimento del titolo richiesto dal ricorrente" e che "pertanto è cessata la materia del contendere";

Considerato che in ordine a quanto sopra non sono state formulate contestazioni di sorta da parte dell'Amministrazione;

Considerato altresì che le parti sono state preavvertite, all'odierna Camera di Consiglio, della possibile definizione della causa direttamente nel merito e che al riguardo sussistono, in effetti, i presupposti giustificativi, stante il palese inveramento di una causa di estinzione del giudizio, per cessazione della materia del contendere;

Ritenuto dunque di dover dare atto di quanto sopra e che le spese di giudizio tuttavia debbano essere poste a carico dell'Amministrazione nella misura equitativamente limitata di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.

Condanna l'Amministrazione a rifondere al ricorrente le spese di giudizio, nella misura di euro 1000,00 (mille).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:

Maria Luisa De Leoni, Presidente FF

Domenico Lundini, Consigliere, Estensore

Giulia Ferrari, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 12/07/2012

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO